



Delibera Presidenziale d'Urgenza n. 18 del 29 dicembre 2023

Oggetto: Revisione Annuale delle Partecipate. Art.20 del D.Lgs. n.175/2016. Rilevazione partecipate al 31/12/2022.

Il Presidente

assunti i poteri della Giunta Camerale

Sentita la Segretaria Generale che riferisce sull'argomento ricordando che il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", integrato con le disposizioni correttive recate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, disciplina la costituzione di società da parte di pubbliche amministrazioni, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione delle partecipazioni da parte delle amministrazioni stesse.

Il Testo Unico ha posto, altresì, in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di adottare entro il 31 dicembre di ogni anno un provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto; il provvedimento deve essere corredato da una relazione tecnica. L'analisi ed i piani di razionalizzazione sono trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dall'art. 15 del Testo Unico.

La Segretaria Generale, ricorda inoltre, che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del T.U.S.P.P. le Pubbliche Amministrazioni, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, devono approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, che parimenti deve essere trasmessa al Dipartimento del Tesoro presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, essendo assoggettata ai medesimi adempimenti pubblicitari previsti per la revisione periodica annuale.

Occorre, pertanto, da una parte procedere all'aggiornamento dell'ultimo monitoraggio delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Messina, effettuata alla data del 31.12.2021 e deliberata dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 80 del 06/12/2022, dall'altra approvare una relazione sull'aggiornamento dello stato di attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato.

Per quanto concerne la Revisione periodica delle partecipazioni societarie, per ciascuna partecipazione è stata elaborata una scheda tenendo conto delle indicazioni contenute negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) redatti dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), d'intesa con la Corte dei Conti e pubblicate sul sito del MEF.

Il predetto documento così approvato dovrà essere trasmesso alla predetta Struttura di monitoraggio e controllo, presso il MEF, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno

2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 219/2016.

Devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 TUSPP, ossia di un "piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione" le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del TUSPP;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSPP, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, TUSPP):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (salvo quanto previsto dall'art. 26 comma 12 quinquies);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4.

Tenuto conto quindi delle funzioni per le quali sono costituite le Camere di Commercio, del miglior soddisfacimento dell'interesse generale per il sistema delle imprese, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'ente, è stata predisposta una relazione tecnica in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, utilizzando gli schemi predisposti negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione, pubblicati dal Dipartimento del Tesoro del MEF e dalla Corte dei Conti, con l'indicazione della necessità o meno di interventi di razionalizzazione

Le disposizioni più significative, al fine di una corretta valutazione dell'assetto delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Messina, vengono esplicitate nei documenti allegati al presente provvedimento. Da sottolineare che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio

2019) all'articolo 1, commi 721-724, introduce alcune disposizioni che modificano e integrano il predetto TUSP, intervenendo su alcuni aspetti significativi relativi agli obblighi di alienazione, nonché al perimetro delle partecipazioni rientranti nell'obbligo di ricognizione.

La ricognizione periodica deve, invece, ricomprendere tutte le società indirette per il tramite di controllate o per le quali sussiste il requisito del controllo congiunto e, pertanto, anche per le partecipazioni indirette che presentino i predetti requisiti deve sussistere il nesso della stretta necessità. Questo principio viene ribadito, tra l'altro, dall'articolata deliberazione n. 47/2021 GEST della Corte dei Conti Lazio che contiene una raccomandazione utile per garantire la completezza della ricognizione: le società da considerare non sono solo quelle partecipate direttamente ma anche quelle partecipate indirettamente per il tramite di società controllate. Particolare attenzione va prestata anche al requisito del controllo: a titolo esemplificativo, le società in house providing, soggette a controllo analogo congiunto, sono da considerarsi società controllate ancorché partecipate per una quota minima: l'analisi e l'eventuale predisposizione del piano di razionalizzazione dovrà pertanto prendere in considerazione anche le partecipazioni detenute da tali società in house;

per quanto sopra esposto

Delibera

1 di approvare l'allegato documento sub A) "Ricognizione annuale delle partecipazioni societarie dirette ed indirette della Camera di Commercio di Messina" predisposto alla data del 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii;

2 di prendere atto del documento allegato sub B) alla presente deliberazione contenente le schede tecnico-informative relative alle partecipazioni in società;

3 di prendere atto e di approvare la Relazione sub C) di cui all'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, sull'aggiornamento dell'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione,

4 di inviare i documenti previsti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla Struttura per il monitoraggio operante presso il MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016, nonché al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 219/2016;

4 di pubblicare la presente delibera nell'albo camerale online e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e di sottoporla per la ratifica alla prima seduta utile di Giunta camerale.

La Segretaria Generale

Paola Sabella

Il Presidente

Ivo Blandina